

ORDINANZA N. 10/2026 del 26.10.2026

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA PIAZZALE ALPINI / VIA REPUBBLICA ARGENTINA / PIAZZALE GRAFFAGNI – 7 e 8 NOVEMBRE 2026

IL SINDACO

- Vista la richiesta pervenuta dalla Associazione Pro Loco di Orsara Bormida di modifica temporanea della viabilità in occasione della manifestazione “Festa Patronale di S. Martino” nei giorni 7 e 8 novembre, al fine di ottenere la chiusura al traffico veicolare del Piazzale Alpini per consentire lo svolgimento dell’attività dell’associazione, nonché di Via Repubblica Argentina per agevolare l’accesso all’area;
- Ravvisata altresì la necessità di modificare temporaneamente la viabilità in occasione della Festa Patronale di S. Martino il giorno 8 novembre, al fine di consentire lo schieramento dei trattori in via Repubblica Argentina;
- Considerata inoltre l’esigenza di lasciare libera l’area della Pesa pubblica – Piazzale Graffagni, in quanto punto di accesso alla manifestazione;
- Ritenuto di adottare provvedimento in tal senso, anche al fine di tutelare la normale circolazione nonché la pubblica incolumità e a tutela della circolazione veicolare e pedonale;
- Visto il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.lgs. 30 aprile 1992, n.285, articolo 6 comma 4 lettera a) e gli articoli 21 e 27 ;
- Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, articoli dal 30 al 43;
- Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
- Visto l’art. 54 del D.lgs. 267/200 T.U.E.L.

ORDINA

- **Il divieto di sosta e fermata su tutto il Piazzale Alpini e su tutta via Repubblica Argentina nei giorni 7 e 8 novembre 2026 dalle ore 12.00 del 7 novembre e fino a fine manifestazione.**
 - **Il divieto di sosta e fermata su Piazzale Graffagni – area peso pubblico nel giorno domenica 8 novembre 2026 dalle ore 08.00 alle ore 20.00.**
 - **Il presente provvedimento non si applica ai mezzi di servizio della manifestazione, nonché ai mezzi di soccorso e FF.OO.**
 - che la presente ordinanza sia trasmessa alle FFOO e ai mezzi di soccorso e di trasporto pubblico, nonché affissa per opportuna conoscenza della popolazione.
- Le forze di polizia sono invitate a fare rispettare detta ordinanza.

Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 gg dalla pubblicazione della medesima.

Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.90 n. 241, è il Sindaco o chi lo sostituisce legalmente.

Si dispone la pubblicazione della presente all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici e la collocazione dell’apposita segnaletica.

